

VERBALE DI RIUNIONE

(L. n. 428/90 Art. 47)

Addì 1 dicembre 2023, in Roma, presso la sede di UNINDUSTRIA ROMA, si sono incontrati

le società Sogei S.p.A. assistita da UNINDUSTRIA ROMA e Agenzia delle entrate-Riscossione

E

la FIM CISL Roma e Rieti, la FIOM CGIL Roma COL, la UILM UIL Roma e Lazio, l'UGL Metalmeccanici Roma e FISMIC CONFISAL Roma, unitamente alla RSU Sogei

E

FABI, FIRST - CISL, FISAC - CGIL, UILCA e UNISIN unitamente alle RSA (di seguito, congiuntamente a Sogei, ad AdeR, alle OO.SS., alle RSA ed alla RSU le "Parti"),

per esperire la procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90 inerente alla cessione del ramo avente ad oggetto l'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, così come disposto dal comma 258 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 ottobre 2023.

Nel corso dell'odierna riunione, che fa seguito a quelle del 14 e del 21 novembre 2023, sono stati ampiamente approfonditi, esaminati e discussi i motivi alla base della predetta operazione societaria, nonché le conseguenze economiche, giuridiche e sociali relative ai lavoratori come da lettere introduttive della procedura, qui interamente richiamate.

È stato in particolare illustrato che la cessione del ramo d'azienda di cui sopra avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2024 ed avverrà comunque nel rispetto dei termini di legge.

Così come previsto dall'art. 2112 del Codice Civile, dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 ottobre 2023, il rapporto di lavoro dei lavoratori addetti al ramo di cui sopra proseguirà senza soluzione di continuità, con conseguente conservazione dell'anzianità di servizio maturata e dei trattamenti ad personam già riconosciuti alla data della cessione, nonché con applicazione dei trattamenti normativi ed economici previsti dal CCNL dell'Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti, nonché degli accordi sindacali aziendali e della regolamentazione aziendale già in vigore presso Sogei S.p.A., ferma la conservazione delle eventuali differenze retributive riscontrate con esclusivo riferimento ai trattamenti minimi retributivi previsti dai CCNL applicati dalla cedente e dalla cessionaria.

Ai predetti lavoratori verrà, altresì, applicata la disciplina di cui all'accordo di armonizzazione sottoscritto in pari data, qui integralmente richiamato.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito positivamente in ogni suo aspetto la procedura di cui al citato art. 47 della Legge n. 428/90.

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Addì 1 dicembre 2023, in Roma, si sono incontrati

Sogei S.p.A. (di seguito anche "Sogei")

e

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche "AdeR")

e

FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, FISMIC CONFSAL e UGL Metalmeccanici territoriali di Roma, unitamente alla RSU Sogei

e

FABI, FIRST- CISL, FISAC - CGIL, UILCA e UNISIN unitamente alle RSA (di seguito, congiuntamente a Sogei, ad AdeR, alle OO.SS., alle RSA ed alle RSU Sogei le "Parti").

Ad integrazione del verbale di esperita procedura relativamente alla cessione del ramo di azienda da AdeR a Sogei, le Parti hanno convenuto quanto di seguito.

PREMESSO CHE

- a) con il comma 258 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato disposto:
"L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.";
- b) con il comma 259 della medesima disposizione, è stato altresì previsto: *"A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 1 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione da Sogei S.p.A. sulla base di apposite convenzioni."*;
- c) il successivo comma 260 stabilisce che: *"Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, è trasferito a Sogei S.p.A. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.A. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile"*;
- d) ai sensi, dell'articolo 18 bis, comma 6, del Decreto Legge n. 22 del 22 giugno 2023, *"I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro*

subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo".

- e) con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 ottobre 2023 sono state stabilite le modalità applicative inerenti alla cessione del ramo di azienda. Nello specifico, il Decreto ha previsto: (i) l'individuazione del ramo (cfr. art. 2 e relativo allegato) e (ii) le unità di personale interessate, le rispettive sedi di lavoro ed i relativi trattamenti normo retributivi (cfr. art. 4). In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, il Decreto prevede che: "Ai rapporti di lavoro interessati dal trasferimento di ramo di azienda si applica la contrattazione collettiva di primo e di secondo livello in vigore presso la Sogei S.p.a., [...] Resta riservata alla contrattazione di secondo livello della cessionaria l'eventuale riconoscimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, anche dei trattamenti sostitutivi dell'istituto «Elemento retributivo aggiuntivo», denominato ERA, laddove maturato presso la cedente al momento della cessione, secondo un criterio di equivalenza economica."
- f) con riferimento al personale non dirigente, in data odierna è stato esperito l'esame congiunto ai sensi dell'art. 47, Legge n. 428/1990, nell'ambito del quale le Parti si sono confrontate in merito alla disciplina economica e normativa da applicare ai dipendenti interessati dalla cessione, addivenendo alle statuizioni di cui a seguire;
- g) le Parti con il presente accordo intendono, dunque, definire la disciplina di armonizzazione degli aspetti normativi ed economici derivanti dalla contrattazione nazionale ed aziendale da applicare al personale ceduto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. **Premesse** - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. **Destinatari** - Destinatari del presente accordo sono i dipendenti addetti al ramo di azienda, individuato con il decreto di cui alla lettera e) che precede, ceduto da AdeR a Sogei in forza alla data di efficacia dell'operazione.
3. **Contrattazione collettiva applicata** - Ai rapporti di lavoro interessati dal trasferimento di ramo di azienda troverà applicazione il CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche e della installazione di impianti (di seguito anche "CCNL Metalmeccanici") e la contrattazione collettiva di secondo livello in essere presso Sogei, ferma restando la specifica disciplina prevista nel presente accordo.
4. **Tabella di conversione degli inquadramenti** - In considerazione del differente sistema di inquadramento previsto dal vigente CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito anche "CCNL AdeR"), di seguito si riporta la tabella contenente i nuovi inquadramenti attribuiti ai dipendenti ceduti, sulla base

del sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL Metalmeccanici, a far data dalla cessione del rapporto di lavoro a Sogei:

Inquadramenti ADER	n° dipendenti	Inquadramento SOGEI
QD LIV. 4	11	A1
QD LIV. 3	5	
QD LIV. 2	24	
QD LIV. 1	40	
A3 LIV. 4	41	B3
A3 LIV. 3	26	B2
A3 LIV. 2	9	B1
A3 LIV. 1	4	

5. **Istituti economici** - Ai dipendenti ceduti sarà erogato il minimo tabellare del CCNL Metalmeccanici e l'importo degli scatti calcolati secondo lo stesso contratto. Le differenze retributive tra tale trattamento complessivo e quello derivante dal CCNL AdeR - composto da (i) minimo tabellare, (ii) scatti di anzianità maturati, (iii) importo ex ristrutturazione tabellare, (iv) equiparazione economica di grado, (v) assegno anzianità ex CCNL 2008, (vi) assegno ex intesa art. 85 CCNL 2008, (vii) assegno art. 74 CCNL 2001, (viii) assegno AP ex ruolo chiave, (ix) concorso spese tranviarie e (x) differenza ex mensa - saranno conglobate in un elemento distinto della retribuzione, assorbibile.

Il predetto elemento distinto della retribuzione, al momento della cessione, viene assorbito fino a concorrenza, dal superminimo collettivo previsto dagli accordi integrativi Sogei e l'eventuale importo eccedente, confluirà nella voce "superminimo assorbibile".

Verrà, altresì, garantita la conservazione degli ad personam (garantendone la natura originaria di assorbibilità o non assorbibilità) già riconosciuti ai dipendenti interessati dalla cessione, nonché l'importo corrispondente alla voce retributiva "ERA" che sarà non assorbibile per tutto il personale interessato dalla cessione.

Conseguentemente, la retribuzione in Sogei sarà composta dalle seguenti voci retributive:

- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità;
- superminimo collettivo;
- superminimo individuale non assorbibile (eventuale);
- superminimo individuale assorbibile (eventuale).

Infine, in considerazione dell'attuale quadro socio-economico, influenzato da notevoli impatti inflazionistici, le Parti concordano - in via eccezionale - di non assorbire gli incrementi retributivi stabiliti dal CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 1° giugno 2024.

Resta inteso che le ferie e la banca delle ore maturate e non fruita alla data di efficacia della cessione, verranno trasferite a Sogei per la successiva fruizione.

6. **Sedi di lavoro** - I dipendenti addetti al ramo ceduto con sede di lavoro a Roma, saranno trasferiti presso il Campus Sogei, sito in via Mario Carucci nn. 85, 99 e 131.

Diversamente, ai dipendenti addetti al ramo oggetto di cessione con sede di lavoro presso le Città di Torino, Milano, Firenze e Napoli sarà garantita la permanenza presso le predette Città per un periodo pari a 3 anni. Successivamente al decorso del suddetto termine triennale, qualora si verificassero problematiche connesse alla permanenza delle sedi di lavoro presso le citate città, sarà permesso lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, anche dalla propria residenza/domicilio, purché nel territorio nazionale. In caso di eventuali richiami presso sedi aziendali le spese di trasferta saranno a carico azienda.

Qualora il dipendente trasferisse la propria residenza/domicilio in una delle città in cui sia presente una sede Sogei cesserà la modalità di lavoro da remoto e verrà assegnato alla sede stessa.

Istituti in corso di maturazione - Ai dipendenti addetti al ramo d'azienda interessati dalla cessione che hanno in corso di maturazione nel 2023 il diritto all'erogazione degli istituti riportati nelle lettere A, B e C che seguono, i cui importi sono già previsti a budget e/o oggetto di accantonamento nel bilancio di esercizio AdeR 2023, saranno corrisposti secondo le seguenti modalità:

A) Premio Aziendale (VAP)

Qualora fossero raggiunti i parametri e le condizioni per l'erogazione del Premio di cui al Verbale di Accordo 9 giugno 2023, ai dipendenti interessati dalla cessione saranno erogati - non prima del mese di giugno 2024 - gli importi di cui alla tabella 1 allegata al citato Accordo, secondo gli inquadramenti contrattuali in essere alla data di cessione.

B) Sistema Incentivante

Qualora fossero raggiunti i parametri e gli obiettivi definiti nel regolamento del Sistema Incentivante 2023, la corresponsione del suddetto premio avverrà, in base ai criteri e alle condizioni previste dal medesimo regolamento, non prima del mese di giugno 2024 e secondo le posizioni ed i ruoli ricoperti al momento della cessione.

C) Maggiori Prestazioni Quadri Direttivi

Ai Quadri Direttivi interessati dalla cessione del ramo d'azienda che matureranno il riconoscimento dell'erogazione "una tantum" in relazione alle maggiori prestazioni fornite nel corso dell'anno 2023, secondo i criteri previsti dall'art. 17 del CIA 28 marzo 2018, la medesima sarà corrisposta non prima del mese di giugno 2024.

In ordine alla rappresentanza sindacale le Parti concordano di incontrarsi entro il 15 dicembre 2023 con l'obiettivo di individuare una soluzione condivisa che garantisca un'adeguata rappresentatività del personale interessato dalla cessione di ramo.

* * *

In via del tutto eccezionale, in considerazione dell'avvenuta cessione collettiva del rapporto di lavoro dei dipendenti del ramo d'azienda per i quali, ai sensi del CIA 24 gennaio 2014 e 6 febbraio 2014, sono stati individualmente quantificati e accantonati al 31 gennaio 2014 i premi di fedeltà/anzianità, i medesimi saranno corrisposti a tutti gli aventi diritto unitamente agli istituti di cui alle precedenti lettere A) e B) e C).

Le somme previste ai sensi dell'accordo Cassa di Risparmio di Firenze del 22 dicembre 1993 a titolo di integrazione TFR quantificate, accantonate al 31 gennaio 2014 e annualmente rivalutate saranno trasferite a Sogei e liquidate unitamente al TFR, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOGEI

ADER

FIM CISL

FIOM CGIL

UILM UIL

FISMIC CONFESAL

UGL Metalmeccanici

RSU

FABI

FIRST- CISL *Emmanuel M. Pardo*

FISAC - CGIL   

UILCA

UNISIN

RSA

Shells Taken

Vro Avicenna

Robert C. C. C.



[Handwritten signature]

for 2

25

1/2 - 10000

6 June 1964